

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n.04 /2010

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI Avv. Antonio
DE SIMONE Avv. Loredana
CARLEVARO Avv. Anselmo

Presidente
Componente (Relatore)
Componente Supplente

Sulla richiesta di revisione promossa dalla Società UPD AMATORI S.C. ACIREALE , in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Sig. Antonino Sapienza, avverso il provvedimento della Commissione di Appello Federale n. 3/2010 in data 12.04.2010 (Esclusione della Società UPD Amatori S.C. Acireale ex art. 22 comma 5 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale), ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- letti gli atti ed esaminati i documenti, nonché l'istanza del 14.05.2010 inviata dalla Società UPD Amatori S.C. Acireale, nei quali chiedeva la revisione della Decisione CAF n. 3/2010 del 12.04.2010 ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia, per essere stata emessa in violazione del diritto di difesa;
- emesso il provvedimento di fissazione udienza e comunicato immediatamente alla Società UPD Amatori S.C. Acireale;
- presenti all'udienza del 31.05.2010 il Sig. Sapienza Antonino nella qualità di Presidente della Società UPD Amatori S.C. Acireale, e il tesserato Sig. Cantale Antonino, i quali, affermato che i fatti oggetto di sanzione si sono effettivamente verificati come ricostruito in sentenza, hanno tuttavia invocato la "buona fede" e cioè l'aver commesso le contestate infrazioni nella convinzione della regolarità dei propri comportamenti, anche a causa dell'ignoranza dei Regolamenti stessi;
- ritenuto irrilevante in principio della "buona fede" qui invocato, come da consolidata Giurisprudenza di questa CAF (vedi, tra l'altro, anche Decisione CAF n. 7/2009);
- ritenuta insussistente - in quanto non dedotta e non documentata – la sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 lettera a) del Regolamento di Giustizia, deve sorreggere la richiesta di revisione del provvedimento oggetto del presente giudizio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e conferma integralmente la Decisione CAF n.3/2010 del 12.04.2010.

Roma li, 31 maggio 2010

F.to Il Presidente - Avv. Antonio Ricciulli